



DECRETO DIRIGENZIALE N. 596 /DA del 22 NOV. 2023

Oggetto: Contenzioso CATALANO GIUSEPPINA c/ CAS liquidazione Sentenza n. 30/2023 della CORTE DI APPELLO PALERMO– e liquidazione spese legali al distrattario avv. MARIELLA SCIAMMETTA .

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che nel contenzioso dinnanzi al CORTE DI APPELLO PALERMO R.G. 601/2022 tra le parti CATALANO GIUSEPPINA cod. fisc. CTLGPP66C58C351M C/ CAS è stata emessa la Sentenza 30/2023 notificata in forma esecutiva in data 27/10/2023, che si allega, con la quale, questo Ente è stato condannato al risarcimento pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione pari ad € 14.601,24 oltre interessi e rivalutazione per € 592,04 nonché al rimborso delle spese legali pari ad € 6230 oltre accessori a favore del legale distrattario avv. MARIELLA SCIAMMETTA come da prospetto in calce, per una spesa complessiva di € 24283,59;

Visto il prospetto formulato dall'Uff. Risorse Umane del 06/11/2023 prot. 59 R.U. che determina l'importo delle mensilità in € € 14.601,24 su cui, non avendo natura retributiva bensì risarcitoria (c.d. per "perdita di chances"), non occorre operare alcuna ritenuta fiscale né previdenziale così come statuito dalla Commissione Tributaria Reg.le di Roma con Sentenza n. 5719 del 3/10/2016, confermato dalla Corte di Cassazione con Ordinanza N. 3632 del 7/2/2019 e che sulla stessa gli interessi e la rivalutazione decorrono dalla data di emissione della Sentenza (Cassaz. Sentenza n. 3027/2014 e n. 3062/2016) ;

Che con PEC del 17/11/23 il legale della Sig.ra CATALANO GIUSEPPINA, Avv. MARIELLA SCIAMMETTA ha comunicato sia il proprio regime IVA che codice IBAN nonché quello del proprio cliente ;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Visto il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

Visto il D.D.G. n° 2901 del 3/10/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2022/2024;

Visto il Regolamento di Contabilità :

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 24283,59 sul capitolo n. 131 del redigendo bilancio 2023/2025, denominato "liti arbitraggi e risarcimento danni", che presenta la relativa disponibilità;

- **Effettuare**, in esecuzione della Sentenza n. 30/2023 della CORTE DI APPELLO PALERMO, che si allega, il pagamento della somma di € 15193,28 in favore della Sig.ra CATALANO GIUSEPPINA nata a CATANIA il 18/3/1966 cod. fisc. CTLGPP66C58C351M, mediante bonifico sul c/c IBAN IT33F 07601 16900 001000 026441 alla stessa intestato ;
- **Effettuare** in esecuzione della medesima Sentenza il pagamento delle spese legali in favore del legale distrattario Avv. MARIELLA SCIAMMETTA cod. fisc. SCMMCT60L50E571N della somma di € 9090,31 al lordo di IVA e R.A. come da prospetto in calce, mediante accredito sul c/c IBAN IT23N 06230 82381 000015 353716 alla stessa intestato;
- **Trasmettere** il presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile dell'Uff. Contenzioso
Dott. Giuseppe Mangraviti



Il Dirigente Amministrativo



Il Dirigente Generale f.f.
Ing. Dario Costantino



Sentenza 30/2023 della Corte d'Appello di Palermo- sez. Lavoro		
Avv. Mariella Sciaimmetta		

Spese non impon.		€ 0,00
Onorari		€ 6.230,00
Spese generali		€ 934,50
CPA		€ 286,58
Tot. Imponibile		€ 7.451,08
IVA 22%		€ 1.639,23
Tot. Fattura		€ 9.090,31
Ritenuta d'acconto 20% su €	7.164,50	€ 1.432,90
Netto da liquidare		€ 7.657,42



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori Magistrati:

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1. Dott. Cinzia Alcamo | Presidente relatore |
| 2. Dott. Caterina Greco | Consigliere |
| 3. Dott. Carmelo Ioppolo | Consigliere |

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 601 R. G. anno 2022 promossa in grado di appello

DA

CATALANO GIUSEPPINA, elettivamente domiciliata in Palermo via Nicolò Turrisi n.48 presso lo studio dell'Avv. Pierangela Iandolino, recapito professionale dell'Avv. Mariella Sciammetta del Foro di Patti con studio in Patti via Fontanelle n.1, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso.

Ricorrente in riassunzione (già appellata)

CONTRO

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE, ente pubblico non economico, con sede legale in C. da Scoppo, Messina, Viale San Martino is.143 n.146, presso lo studio dell'Avv. Carmelo Matafù, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria difensiva in riassunzione.

Resistente in riassunzione (già appellante)

Oggetto: contratto a termine- risarcimento danni.

All'udienza del 12 gennaio 2023 i procuratori delle parti hanno insistito nelle conclusioni di cui ai propri atti difensivi.

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza n. 865/13 del 30 ottobre 2013, il Giudice del lavoro del Tribunale di Termini Imerese, in parziale accoglimento del ricorso, con il quale Giuseppina Catalano aveva chiesto l'accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato con il Consorzio per le Autostrade Siciliane il 7 luglio 2000, ha dichiarato la illegittimità della clausola di durata e condannato il Consorzio



a risarcire alla ricorrente il danno, quantificato in misura pari a ventidue mensilità di retribuzione, oltre accessori; ha, invece, respinto la domanda volta ad ottenere la dichiarazione della costituzione fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e la conseguenziale riammissione nel posto di lavoro.

Avverso tale sentenza ha proposto appello il Consorzio per le Autostrade Siciliane, chiedendone la riforma nella parte a sé sfavorevole.

Giuseppina Catalano, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del gravame e, con impugnazione incidentale, ha dedotto la erroneità della decisione nella parte in cui era stata respinta la sua domanda di costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

La Corte di Appello di Palermo, con sentenza n. 99/2016 pubblicata l'1 febbraio 2016, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha accolto l'appello del Consorzio e rigettato integralmente le domande proposte con il ricorso di primo grado da Giuseppina Catalano.

Ha ritenuto, difatti, che quest' ultima non avesse provato il pregiudizio effettivo subito per effetto della prestazione resa in violazione di legge, prova necessaria per l'ottenimento del risarcimento previsto dall' art 36 del TU n.165/2001.

Ha ritenuto non condivisibile la tesi della Catalano, sostenuta nell' impugnazione incidentale, circa la inapplicabilità del divieto di conversione per figure professionali, (come nella specie) reclutabili tramite l'avviamento dell'ufficio di collocamento, e ciò in considerazione del comma 5 dell' art 36 sopracitato, che non consente alcuna eccezione al divieto, che opera in ogni caso di violazione di norme imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte di pubbliche amministrazioni e che, dunque, prescinde dalla forma di reclutamento astrattamente riferibile alla specifica professionalità.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'originaria ricorrente.

Il Consorzio ha resistito con controricorso, contenente anche un motivo di ricorso incidentale, subordinato al mancato rigetto dei motivi di ricorso principale.

Con ordinanza n. 06491/22 del 28 febbraio 2022 la Corte di Cassazione- disattesi i primi due motivi di ricorso e il quarto, e dichiarato inammissibile il motivo di ricorso incidentale- riteneva fondato il terzo motivo con il quale era stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 36 d. lgs. n. 165/2001, per avere la Corte territoriale *posto in capo al lavoratore l'onere di prova del danno, ai fini del risarcimento*; pertanto, in accoglimento dello stesso, la Corte ha cassato la sentenza di appello, rinviando a questa Corte di merito, in diversa composizione, per la valutazione dell'illegittimità dei termini apposti ai contratti in causa e, nell' eventuale



riconoscimento della stessa illegittimità, per la pronuncia circa l'entità del risarcimento spettante alla Catalano.

Con ricorso depositato il 25 maggio 2022 Giuseppina Catalano ha ritualmente riassunto il giudizio chiedendo: la dichiarazione di nullità del termine apposto a tutti i contratti stipulati tra la stessa e il Consorzio per le Autostrade Siciliane, richiamati in ricorso; la condanna di controparte al risarcimento del danno, nella misura già determinata dal Giudice di primo grado o in quella ritenuta di giustizia; la condanna del Consorzio al pagamento delle spese dei tre gradi di giudizio, nonché del presente grado, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Il Consorzio, costituitosi in giudizio con memoria depositata il 12 gennaio 2023, ha resistito chiedendo di rigettare nel merito, il ricorso in riassunzione, contestando l'applicabilità del danno c.d. comunitario alla fattispecie essendo il *thema decideum* in appello, circoscritto ad un solo contratto a termine; e, in subordine, nella ipotesi di accertamento di "ricorso abusivo a contratti a tempo determinato stipulati in successione", di limitare il riconoscimento del danno al minimo di legge e comunque ad numero massimo di 7 mensilità, con condanna di controparte alle spese di lite.

In assenza di attività istruttoria, all'udienza del 12 gennaio 2023, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo steso in calce alla presente.

Tenuto conto della pronuncia della Suprema Corte (Ord.06491/2022) che in accoglimento del solo terzo motivo di ricorso, ha testualmente affermato "*il motivo e fondato, avendo le S.U. di questa S.C., stabilito che << in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 200L, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito>>*"(Cass- S.U. 15 marzo 2016 n.5072) e ha ritenuto quindi, profilarsi nella fattispecie in esame, la possibilità della liquidazione



del c.d. “danno comunitario”, l’oggetto di questo giudizio di rinvio risulta circoscritto all’accertamento dell’asserita illegittimità del termine apposto ai contratti stipulati dalle parti, e alla consequenziale determinazione del risarcimento del danno spettante alla ricorrente.

Occorre, dunque preliminarmente verificare, come statuito dalla Suprema Corte, l’asserita illegittimità del termine di durata apposto a tutti i suddetti contratti (già dettagliatamente elencati nel ricorso di prime cure) stipulati nel periodo compreso tra il 7 luglio 2000 e il 14 agosto 2009, in virtù dei quali Giuseppina Catalano ha svolto attività lavorativa con la qualifica di “esattore di autostrada”.

Sebbene, difatti, il Tribunale abbia limitato il suo esame al contratto del 7 luglio 2000, ritenendolo illegittimo, con il ricorso di primo grado era stata denunciata la nullità di tutti i contratti a termine sottoscritti dalla ricorrente, nel corso degli anni, con il Consorzio convenuto.

Come emerge dalla documentazione in atti, la causale dell’apposizione del termine in tutti le convenzioni impugnate, reiterate senza alcuna soluzione di continuità, è stata così individuata: “per sopperire alle temporanee esigenze del servizio di esazione pedaggi”: dizione che, attesa anche la carenza di precise indicazioni spazio-temporali inerenti le mansioni cui adibire la lavoratrice (al di là del riferimento ad *uno dei caselli dell’autostrada A18, tratta Messina-Catania e A20, tratta Messina- Palermo e a turni di 8 ore giornaliere, in relazione alle esigenze di servizio*) risulta del tutto generica, e priva di un’adeguata motivazione circa le ragioni di *carattere tecnico produttivo e organizzativo o sostitutivo*, idonee a giustificare tale temporaneità dei contratti in esame.

Non pare superfluo, al riguardo, richiamare l’elaborazione giurisprudenziale della Suprema Corte che ha affermato che *“il legislatore ha imposto la trasparenza, la riconoscibilità e la verificabilità della causale assunta a giustificazione del termine, già a partire dal momento della stipulazione del contratto di lavoro, attraverso la previsione dell’onere di specificazione, vale a dire di una indicazione sufficientemente dettagliata della causale nelle sue componenti identificative essenziali, sia quanto al contenuto che con riguardo alla sua portata spazio-temporale e più in generale circostanziale”*, di talché *“tali ragioni giustificatrici ... devono essere sufficientemente particolareggiate, in maniera da rendere possibile la conoscenza dell’effettiva portata delle stesse e quindi il controllo di effettività delle stesse”* (Cass 2279/2010). *“In tal senso è stato precisato che l’indicazione non può essere tautologica, nè può essere generica, dovendo esplicitare, onde consentirne lo*



scrutinio in sede giudiziaria, il collegamento tra la previsione astratta e la situazione concreta (cfr. Cass. n. 8021 del 2013; Cass. n. 15610 del 2011).

Alla stregua di tali principi non può, dunque, che affermarsi l'illegittimità del termine apposto ai contratti in esame, posti in violazione dell'art 1 del d.lgs. 368 del 2001, che così dispone: "E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma l".

Tuttavia, non essendo possibile, per le ragioni affermate nelle precedenti fasi di merito e confermate in sede di legittimità, la "conversione" dei contratti in un unico rapporto a tempo indeterminato, ritiene la Corte di dover riconoscere alla ricorrente-secondo quanto stabilito dalla Cassazione - il risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti a termine, da liquidarsi secondo il sistema dell'agevolazione probatoria propria del c.d. "danno comunitario".

Deve, pertanto, farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e precisato che, come già statuito dalla Corte di legittimità, è definitiva la statuizione in punto di esclusione di una concreta prova del danno e, quindi, di un risarcimento al di là dei limiti in cui esso può ritenersi presunto, reputa la Corte, che sia conforme a legge, tenuto conto delle considerevoli dimensioni aziendali, della durata del periodo di precarizzazione e dell'anzianità maturata dalla ricorrente, nonché del numero di contratti stipulati nel corso di nove anni, la determinazione del risarcimento che occupa, in misura corrispondente a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, che appare rispondente agli esiti pregiudizievoli della "precarizzazione" dei rapporti oggetto di causa.

Per quanto suesposto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Termini Imerese – confermata in punto di compensazione delle spese di lite, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda - vanno emesse le statuizioni di cui in dispositivo.

Anche le spese del precedente giudizio di appello possono essere compensate in ragione della reiezione dell'appello incidentale della Catalano volto ad ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.



Le spese del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio seguono la soccombenza del Consorzio e si liquidano e distraggono come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, decidendo quale Giudice di rinvio dalla Corte di Cassazione, in parziale riforma della sentenza n. 865/2013 del 30 ottobre 2013 emessa dal Tribunale G.L. di Termini Imerese, dichiara illegittimi i termini apposti ai contratti stipulati tra le parti, dal 07.07.2000 a 14 agosto 2009 e per effetto, condanna il Consorzio per le Autostrade Siciliane, al pagamento, in favore della ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, di una indennità onnicomprensiva pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre interessi legali con decorrenza e misura di legge;

Conferma nel resto la sentenza

-compensa fra le parti le spese del precedente giudizio di appello, e condanna il Consorzio al pagamento, in favore della ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €2.757,00 a titolo di compensi professionali oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.

Condanna altresì il Consorzio al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio di rinvio, che liquida in € 3.473, 00 a titolo di compensi professionali oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.

Così deciso in Palermo, il **12 gennaio 2023**.

IL PRESIDENTE ESTENSORE

Cinzia Alcamo



Attestazione di conformità

Il sottoscritto Avv. Mariella Sciammetta procuratore della signora Catalano Giuseppina, nel giudizio iscritto al n. 601/2022 R.G.L. della Corte d'Appello di Palermo – Sezione Lavoro -, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 179/2012 e dell'art. 16 *undecies*, comma 1, attesta che la sentenza n. 30/2023 pubblicata in data 16.01.2023, è copia conforme al corrispondente atto in formato digitale estratto dal detto fascicolo informatico della Corte d'Appello di Palermo.

Patti, li 27.10.2023

Avv. Mariella Sciammetta

RELAZIONE DI NOTIFICA TELEMATICA

AI SENSI DELLA LEGGE N. 53/1994

Io sottoscritto **Avv. Maria Catena Sciammetta** (C.F. SCMMCT60L50E571N) iscritto all'albo degli Avvocati di Patti nell'interesse e quale procuratore della signora Catalano Giuseppina nel giudizio iscritto al n. 601/2022 R.G. Corte d'Appello di Palermo – Sezione lavoro - contro il Consorzio per le Autostrade Siciliane – in persona del legale rappresentante pro tempore -, ho notificato mediante posta elettronica certificata avente il seguente indirizzo mittente: **maria.sciammetta@avvocatipatti.it**, iscritta nel Registro Generale INDirizzi Elettronici – REGINDE, l'allegata sentenza n. 30/ 2023 pubblicata in data 16.01.2023 resa dalla Corte d'appello di Palermo nel giudizio iscritto al n. 601/2022 R.G., di cui con la sottoscrizione digitale della presente si attesta la conformità della copia analogica esistente presso lo studio, **al Consorzio per le Autostrade Siciliane - in persona del legale rappresentante pro tempore -**, mediante invio dell'atto stesso al seguente indirizzo di posta elettronica certificata del predetto destinatario **autostradesiciliane@posta-cas.it** reperito dal seguente pubblico elenco **Registro Generale INDirizzi Elettronici – REGINDE:** **https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_ar.wp**.

La presente relazione di notifica è sottoscritta digitalmente dall'Avv. Maria Catena Sciammetta del Foro di Patti.

Patti, lì 27.10.2023

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Ufficio Risorse Umane

Sentenza n° 30/2023 del 16/01/2023 della Corte d'Appello di Palermo - Sezione Lavoro.
Determinazione risarcimento danno, pari a 6 (SEI) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (Ottobre 2009).

Sig.ra CATALANO GIUSEPPINA

Nata a Catania il 18/03/1966

c.f.: CTLGPP66C58C351M


RETRIBUZIONE GLOBALE DI FATTO	
Retribuzione complessiva del mese	1.586,05
Rateo tredicesima mensilità	132,17
Indennità mensa	92,40
Indennità maneggio denaro	3,50
Premio produttività	298,06
Lavoro notturno	212,74
Lavoro domenicale	30,00
Lavori compl. 17,50%	78,62
totale	2.433,54
Cessata il 01/10/2009	
	Cedolino 10/2009

Retribuzione mensile: $(2.433,54 \times 6) = € 14.601,24$

Risarcimento danno € 14.601,24

Messina, 06/11/2023

Responsabile Ufficio Risorse Umane
Dott. Walter Zampogna





CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE
A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE

F/AC
64/16

Prot. N. 59 R.U. del 06/11/2023

Al Responsabile Ufficio Contenzioso
SEDE

Oggetto: Sentenza 30/2023 del 16/01/2023 – della Corte di Appello di Palermo - Sez. Lavoro
Riscontro Vs. nota prot. n. 72/23 del 25.10.2023

Con riferimento alla sentenza di cui in oggetto, si trasmette, in allegato, la scheda riportante i
dati richiesti.

Il Responsabile Ufficio Personale
(Dott. Walter Zampogna)